PROGETTO DI LEGGE

"LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE DEGLI OPERATORI DELL' INFORMAZIONE"

TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare il pluralismo dell'informazione inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati a garanzia e protezione dei fruitori.
2. Con la presente legge sono riconosciute e regolamentate le professioni nel settore dell'informazione nella Repubblica di San Marino.
3. Nell'intento di realizzare lo scopo di cui ai precedenti commi si dettano norme volte:

a) all'individuazione degli operatori dell'informazione, che operano in tutti i mezzi di comunicazione e che diffondono contenuti;
b) alla istituzione di un percorso formativo abilitante alla carriera di giornalista;
c) all'adozione di un Codice Deontologico degli operatori dell'informazione;
d) alla ridefinizione dell'organo di controllo sull'attività degli operatori dell'informazione a garanzia dei principi di pluralismo e di libertà di informazione;
e) all'ampliamento qualitativo e quantitativo della creazione, realizzazione e diffusione dei prodotti editoriali, ovvero giornali a carattere quotidiano e/o periodico, i libri e altre opere letterarie, prodotti su carta o su supporto informatico, o attraverso l'emittenza radiofonica e televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
f) alla definizione di impresa editrice, testata giornalistica, testata on-line, agenzia di informazione con i limiti entro i quali le suddette possono operare;
g) alla razionale distribuzione delle provvidenze per l'editoria.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:

a) per impresa editrice: ogni persona fisica o giuridica titolare di licenza, che svolga attività editoriale ovvero la pubblicazione di giornali quotidiani o periodici, libri e opere di vario genere, in modo esclusivo o prevalente, in base alla disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio e artigianali;
b) per testata giornalistica: l'organo di informazione registrato in apposito elenco, con l'indicazione del direttore responsabile, della sede dell'impresa editrice, il numero di copie editate;
c) per testata giornalistica on-line: l'organo di informazione realizzato unicamente su supporto informatico e diffuso unicamente per via telematica ovvero on-line;
d) per agenzia di informazione: un'impresa che fornisce servizi specializzata nella raccolta e distribuzione ad altre società editrici e/o testate giornalistiche di notizie e materiale fotografico;
e) editore: il soggetto titolare dell'impresa editrice e/o della testata giornalistica registrate in apposito elenco;

f) giornalista: l'operatore dell'informazione professionista che esercita in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista ed appartiene alle categorie professionali di cui all'allegato A alla presente legge, in possesso della relativa abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti istituito all'estero, ed in possesso di Press Card;
g) pubblicista: l'operatore dell'informazione che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DELL'INFORMAZIONE

CAPO I
DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSIONISTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3
(Diritti e doveri degli Operatori dell'Informazione)

1. La libertà di informazione ed il diritto di cronaca degli operatori dell'informazione sono espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita all'articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese. Tale libertà è limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela dell'onore e della dignità altrui, dal rispetto della verità sostanziale dei fatti e dall'osservanza dei doveri imposti dalla lealtà, dalla buona fede e dal Codice Deontologico.
2. Ogni testata è tenuta ad indicare un direttore responsabile che ha responsabilità penale e civile, rispetto ai contenuti del prodotto editoriale.
3. E' fatto obbligo agli editori e agli operatori dell'informazione di rettificare le notizie che risultino erronee o inesatte, con la stessa rilevanza data alla notizia errata e mediante modalità e tempi definiti dal Codice Deontologico.
4. Editori e operatori dell'informazione possono opporre il segreto professionale sulle fonti delle notizie.
5. Gli operatori dell'informazione hanno il diritto di:
   a) informare la cittadinanza su accadimenti e notizie di pubblico interesse;
   b) accedere ai dati e documenti pubblici emessi o utilizzati a fini pubblici dalle autorità dello Stato.
6. Gli operatori dell'informazione hanno il dovere di:
   a) informare rispetto agli accadimenti, far circolare notizie e opinioni;
   b) intervenire con precisazioni e/o rettifiche ove necessario e/o richiesto; dare spazio alle repliche di chi divenuto oggetto di notizia;
   c) verificare le informazioni acquisite prima della loro pubblicazione, per accertarne l'attendibilità e per controllare quanto viene diffuso all'opinione pubblica;
   d) rispettare il principio di non discriminazione, la dignità personale e il diritto alla riservatezza, fatta salva solo l'esistenza di un rilevante interesse pubblico.
7. Gli operatori dell'informazione hanno l'obbligo di registrarsi presso la Consulta per l'Informazione di cui al successivo articolo 6.
8. Il Codice Deontologico contiene l'elenco dei diritti e dei doveri degli operatori dell'informazione ad integrazione e precisazione di quelli previsti dalla presente legge. Il Codice Deontologico è adottato con decreto delegato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Gli aspetti normativi e retributivi delle professioni disciplinate alla presente legge sono regolati da specifico contratto collettivo di lavoro.

Art. 4
(Formazione professionale degli Operatori dell'Informazione)

1. Al fine di promuovere approfondimenti professionali, culturali e di innovazione tecnologica, la Consulta per l'Informazione predispone progetti formativi per gli operatori dell'informazione.
2. I progetti possono essere gestiti direttamente dalla Consulta per l'Informazione ovvero promossi in collaborazione con enti pubblici, enti privati, imprese operanti nel settore, strutture universitarie e/o scuole di giornalismo.
3. La Segreteria di Stato con delega all'Informazione può, in collaborazione con la Consulta per l'Informazione e le imprese editrici sammarinesi, istituire borse di studio per la formazione professionale dei giornalisti cittadini sammarinesi e residenti.

CAPO II

ORGANI DI TUTELA E VIGILANZA – CODICE DEONTOLOGICO

Art. 5
(Associazione degli Operatori dell'Informazione)

1. Gli operatori dell'informazione hanno facoltà di organizzarsi in associazioni, che devono essere registrate presso l'Autorità Garante per l'Informazione di cui al successivo articolo 7.
2. A tali associazioni possono aderire giornalisti e pubblicisti che risultano dipendenti o collaboratori presso impresa editrice avente sede nella Repubblica di San Marino e/o presso redazioni sammarinesi di testate straniere.
3. Le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente l'elenco degli operatori dell'informazione associati all'Autorità Garante per l'Informazione.

Art.6
(Consulta per l'Informazione)

1. E' istituita la Consulta per l'Informazione, di seguito denominata Consulta.
2. Possono aderire alla Consulta tutti i giornalisti possessori di Press Card, ovvero tutte le categorie di appartenenza della professione di giornalista di cui all'Allegato A, i pubblicisti e gli editori.
3. La Consulta nomina al suo interno il Consiglio direttivo che è composto da 9 membri e resta in carica per 3 anni. Il Presidente è nominato dalla Consulta fra i membri stessi e convoca periodicamente il Consiglio direttivo della Consulta.
4. I componenti il Consiglio direttivo della Consulta per l'Informazione sono nominati rispettivamente: 3 dai giornalisti di carta stampata e radio televisione, 3 dalle altre categorie di cui all'Allegato A e dai pubblicisti, 3 dagli editori.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito se interviene la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche.
6. La Consulta ha il compito di:

a) elaborare il Codice Deontologico degli operatori dell'informazione e promuovere successive eventuali modifiche ed aggiornamenti;
b) curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri di cui ai successivi commi 10, 11, 12 e 13;
c) accogliere le domande per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di giornalista, sulla base di moduli dalla medesima predisposti;

d) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative;
e) verificare periodicamente il permanere delle condizioni necessarie al rilascio del tesserino dei giornalisti di cui al successivo articolo 13, a supporto dell'Autorità per l'Informazione.

7. La Consulta deve comunicare annualmente l'elenco dei propri aderenti all'Autorità Garante per l'Informazione di cui al successivo articolo 7, specificando la categoria di appartenenza, così come declinata dall'Allegato A alla presente legge, che può essere modificato con decreto delegato.
8. La Consulta adotta un proprio regolamento interno e predispone apposito sito internet dedicato all'informazione ed alla pubblicazione dei registri alla cui tenuta è preposta.
9. La Consulta e l'Ufficio del Lavoro sono tenuti a condividere i dati sui pubblicisti e i giornalisti abilitati alla professione.
10. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei giornalisti. Per l'iscrizione al registro dei giornalisti sono richiesti l'esito favorevole dell'esame per l'abilitazione alla professione (ovunque acquisita), l'iscrizione al registro dei praticanti, e non aver subito condanne penali di cui al comma 15. Si applica il disposto di cui ai successivi commi 16, 17, 18, e 19. Il giornalista è cancellato dal registro quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale e durante i periodi di inattività professionale così come regolato dalla Consulta.
11. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei praticanti alla professione di giornalista.
12. La Consulta custodisce ed aggiorna i Registri speciali dei corrispondenti e degli inviati nella Repubblica di San Marino, nonché il Registro speciale dei freelance.
13. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei pubblicisti. Per l'iscrizione al registro deve dimostrarsi l'aver prodotto contenuti scritti a firma del richiedente pubblicati su giornali e periodici o testate giornalistiche on-line o radiotelevisive, certificati dai direttori delle testate, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni e non in forma occasionale o, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, la regolare iscrizione all'Ordine dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano. La Consulta è tenuta a valutare la congruità della dichiarata retribuzione, la produzione pubblicistica di almeno 40 servizi o articoli nei 2 anni e l'assenza di condanne penali del richiedente di cui al comma 15. Si applica il disposto di cui ai successivi commi 16, 17, 18, e 19. È disposta la cancellazione dal registro dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. La Consulta rilascia il Tesserino del pubblicista e definisce e valuta gli elementi utili per il rilascio.
14. La Consulta definisce e valuta gli elementi utili per l'accreditamento del giornalista inviato di cui al successivo articolo 15.
15. La Consulta è tenuta a definire le modalità di iscrizione ai registri di cui al presente articolo e ad attivare l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e l'assenza di condanne penali del richiedente per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per lo stesso spazio di tempo, l'interdizione dai pubblici uffici. Il richiedente è tenuto a presentare, al momento dell'iscrizione, certificato penale generale.
16. Non possono aderire alla Consulta, né essere iscritti ai registri di cui al presente articolo coloro che abbiano riportato condanna penale all'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio direttivo può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole di iscrizione.
17. Il provvedimento di rigetto della domanda di adesione ed iscrizione alla Consulta, ai registri di cui al presente articolo deve essere comunicato all'interessato con Raccomandata A/R, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione. E' ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

18. Il Consiglio direttivo delibera d'ufficio la cancellazione dalla Consulta e dai registri di cui al presente articolo in caso di perdita dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza o residenza sammarinese o del rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese. In questo secondo caso, se richiesto, il giornalista può essere iscritto nel registro speciale dei corrispondenti esteri.
19. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di cancellare dalla Consulta e dai registri di cui al presente articolo coloro che abbiano riportato con sentenza definitiva condanne penali che comportino interdizione permanente dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso automaticamente durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non comporti la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio direttivo avvia il procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal Codice Deontologico.

Art. 7
(Autorità Garante per l'Informazione)

1. L'Autorità Garante per l'Informazione, denominata di seguito Autorità, ha il compito di tutelare il diritto all'informazione inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati, nonché quello di vigilare sui principi e le finalità del servizio radiofonico e televisivo di cui all'articolo 13 della Legge 27 aprile 1989 n. 41 e sui principi e le disposizioni di cui alla presente legge. Essa si riunisce almeno una volta al mese.
2. L'Autorità assorbe le competenze attribuite, dagli articoli 15, 16, 17 della Legge n. 41 /1989, alla Commissione di Vigilanza di cui all' articolo 14 della medesima legge.
3. L'Autorità è composta da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Grande e Generale, che abbiano conoscenze specifiche nel campo dei media ovvero titoli di studio e professionali con comprovata esperienza nel settore, e può essere coadiuvata da un esperto legale dell'amministrazione pubblica. L'Autorità resta in carica per la durata della legislatura, la nomina è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale e con le cariche in organismi direttivi di associazioni sindacali e di categoria nonché di presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici.
4. Il Presidente dell'Autorità è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega all'Informazione.
5. Due membri dell'Autorità sono nominati su proposta dalla Consulta al Consiglio Grande e Generale, di cui uno in rappresentanza di testate giornalistiche cartacee (quotidiani o periodici), testate on-line e agenzie di informazione, e uno in rappresentanza di testata giornalistica radiofonica/televisiva di Stato.
6. Un membro dell'Autorità è nominato su proposta dai Gruppi Consiliari di maggioranza ed uno su proposta dai Gruppi Consiliari di minoranza.
7. L'Autorità esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta del Registro delle imprese editrici che operano nel territorio sammarinese;
b) cura la tenuta dell'Elenco delle testate giornalistiche;
c) cura la tenuta del Registro delle associazioni di cui all'articolo 5 e custodisce l'elenco degli operatori dell'informazione trasmessi annualmente dalle relative associazioni;
d) esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, determinando e applicando sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme;
e) esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge e delibera sulle richieste di provvidenze sull'editoria di cui al Titolo III Capo III della presente legge;

f) valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, esercita poteri di indagine e di verifica al fine di prevenire e contrastare limitazioni e distorsioni del pluralismo dell'informazione, concentrazione tra imprese operanti nel settore, secondo quanto disposto dalla presente legge, anche al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari;
g) esaurita l'istruttoria, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della Legge l'azione di nullità degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 29;
h) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice Deontologico degli operatori dell'informazione ed applica le sanzioni previste dal medesimo codice, segnala all'Autorità giudiziaria le violazioni previste dall'articolo 18 della Legge n. 41/89;
i) presenta al Segretario di Stato con delega all'Informazione una relazione annuale sullo stato delle attività dell'Editoria che viene depositata presso la Segreteria Istituzionale;
j) approva il testo del Codice Deontologico e le eventuali successive modifiche proposte dalla Consulta;
k) istruisce verifiche al fine del riconoscimento dello status professionale dei giornalisti che hanno acquisito l'abilitazione professionale negli Stati esteri, nonché lo status professionale degli operatori di cui al commi 10 e 11 del successivo articolo 13, per il rilascio della Press Card.
l) verifica che i soggetti depositanti di cui al successivo articolo 31 adempiano all'obbligo di deposito legale e applica le sanzioni di cui al medesimo articolo.

8. L'Autorità entro 3 mesi dalla nomina adotta un proprio regolamento interno, che deve essere depositato presso il Tribunale Unico.
9. L'Autorità nell'attività di verbalizzazione e custodia dei registri si può avvalere del supporto amministrativo dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
10. L'Autorità è tenuta a dare comunicazione delle sanzioni comminate alla Consulta.
11. L'Autorità può individuare elementi utili per la valutazione dei progetti editoriali di pubblico interesse.
12. L'Autorità ha diritto di accedere ai dati in possesso degli uffici competenti della amministrazione pubblica ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue competenze, nonché ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del comma 1, dell'articolo 5, della medesima legge.

Art. 8

(Codice Deontologico degli Operatori dell'Informazione)

1. Per Codice Deontologico degli operatori dell'informazione si intende il documento contenente le norme etiche, i diritti e doveri, e le regole in materia di:

a) tutela dei minori e degli altri soggetti fisicamente e socialmente svantaggiati;
b) tutela dei diritti fondamentali della persona e della privacy;
c) verifica della rispondenza e completezza delle informazioni divulgate e la espressa e chiara distinzione tra fatti e opinioni;
d) sanzioni applicabili degli operatori dell'informazione nel caso di violazioni dei doveri deontologici.

2. Il Codice Deontologico viene elaborato dalla Consulta ed approvato dall'Autorità Garante per l'Informazione.
3. Il Codice Deontologico è adottato con Decreto Delegato su proposta dell'Autorità.
4. Le violazioni delle norme contenute nel codice possono essere segnalate all'Autorità da parte di persone fisiche, associazioni e istituzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Deontologico spetta all'Autorità.

CAPO III

PROFESSIONE DI GIORNALISTA E REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

Art. 9
(Abilitazione alla professione di giornalista)

1. L'idoneità all'esercizio della professione di giornalista è accertata da apposito esame di abilitazione.
2. L'abilitazione alla professione di giornalista è determinata dal superamento di un esame abilitante alla professione di giornalista, disposto periodicamente dalla Consulta di cui al precedente articolo 6.
3. Sono ammessi all'esame abilitante i candidati in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 10.
4. L'esame è fissato con cadenza annuale o semestrale in relazione al numero di domande, inoltrate ai sensi della presente legge, dei soggetti interessati ad acquisire l'abilitazione alla professione di giornalista.

Art. 10
(Requisiti per l'ammissione all'esame per l'abilitazione alla professione di giornalista)

1. Il soggetto interessato ad acquisire l'abilitazione alla professione di giornalista deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
   a) età non inferiore ad anni 21;
   b) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
   c) cittadinanza sammarinese o residenza o rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese;
   d) iscrizione al registro dei praticanti di cui al precedente comma 11 dell'articolo 6;
   e) l'esercizio continuativo della pratica giornalistica da 12 mesi;
   f) partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica della durata minima di 30 ore promossi e/o riconosciuti dalla Consulta.
2. Con decreto delegato può essere modificato il requisito di cui alla superiore lettera b) in ragione dell'evoluzione della professione del giornalista.
3. Il soggetto in possesso di Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali o di Master Biennale di Giornalismo riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti di Stato estero, è esonerato dalla partecipazione ai corsi di cui alla superiore lettera f.

Art. 11
(Pratica Giornalistica)

1. Il soggetto interessato ad acquisire l'abilitazione alla professione di giornalista, di seguito denominato aspirante, è tenuto a svolgere un periodo minimo di 12 mesi di pratica giornalistica.
2. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un'impresa editrice sammarinese o straniera riconosciuta dalla Consulta. La pratica giornalistica può altresì essere attestata da certificato di frequenza ad una Scuola di giornalismo con percorso pratico di almeno 12 mesi, riconosciuta dalla Consulta o dall'Ordine dei giornalisti di Stato estero.

3. L'aspirante, nel periodo di praticantato propedeutico all'ammissione all'esame di abilitazione, deve essere seguito da un tutor, ovvero un giornalista abilitato alla professione dipendente di un impresa editrice o Direttore Responsabile di testata giornalistica.
4. E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'aspirante a mansioni e attività non attinenti alla professione di giornalista.
5. Trascorsi 12 mesi, a richiesta del praticante, il Direttore Responsabile della testata giornalistica o giornalista abilitato alla professione di un impresa editrice rilascia una relazione sull'attività giornalistica effettuata.
6. Il praticante è tenuto ad iscriversi al registro dei praticanti e non può essere iscritto per più di tre anni. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età, siano residenti o cittadini sammarinesi o abbiano un rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica sammarinese, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed in assenza di condanne penali del richiedente di cui al comma 15 del precedente articolo 6. Si applica il disposto di cui ai commi 16, 17, 18, e 19 dell' articolo 6.

Art. 12
(Prova di idoneità professionale – Commissione d'esame)

1. La Consulta esamina per ciascun aspirante l'ammissione all'esame abilitante alla professione di giornalista.
2. L'esame si svolge in Repubblica, innanzi alla Commissione d'esame, composta da tre membri, compreso il Presidente.
3. La Commissione d'esame è nominata dal Congresso di Stato. Il Presidente è scelto tra le personalità del mondo dell'informazione sammarinese e/o straniero. Uno dei membri è proposto dalla Consulta e il terzo membro deve essere esperto in diritto sammarinese.
4. L'esame di cui al precedente articolo 9 consiste in una prova scritta e una prova orale su conoscenze di cultura generale, integrata dalle norme giuridiche attinenti il settore del giornalismo, nonché su norme di diritto sammarinese e storia sammarinese. Possono essere previste altre prove in ragione della categoria di appartenenza.
5. L'esame verifica le attitudini e le conoscenze acquisite nel corso della pratica giornalistica.
6. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame, la pubblicità e i contenuti del bando nonché i motivi di inammissibilità sono determinate da apposito regolamento adottato dalla Consulta.
7. La Consulta attesta il superamento dell'esame abilitante alla professione di giornalista ai fini del rilascio della tessera del giornalista denominata Press Card.

Art. 13
(Tesserino dei Giornalisti - Press Card)

1. La tessera del giornalista denominata *Press Card* attesta lo status di giornalista professionista. La Press Card ha valore di documento comprovante l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività professionale.
2. L'Ufficio del Lavoro della Repubblica di San Marino rilascia la Press Card a chi abbia superato l'esame abilitante alla professione di giornalista.
3. Il costo della Press Card è definito e aggiornato con delibera del Congresso di Stato su indicazione dell'Ufficio del Lavoro.
4. Sono requisiti indispensabili per il rilascio della tessera:

a) l'adesione del giornalista al Codice Deontologico così come regolamentata dalla Consulta;
b) il superamento dell'esame abilitante alla professione di giornalista di cui al superiore articolo 12;

c) l'iscrizione al registro dei giornalisti.

5. Il requisito per mantenere la Press Card è il rispetto del Codice Deontologico e l'iscrizione al registro dei giornalisti.
6. I controlli sul permanere delle condizioni necessarie al mantenimento del tesserino sono di competenza dell'Autorità.
7. Al possessore della Press Card viene applicato il Contratto Collettivo di Lavoro dei giornalisti.
8. L'amministrazione pubblica sammarinese è tenuta a favorire i possessori di Press Card, agevolando, nella tempistica e forma, l'accesso alle pubbliche fonti di informazione, nel rispetto della Legge 5 ottobre 2011 n. 160.
9. La Consulta tiene un apposito registro di giornalisti, al quale i possessori della Press Card sono tenuti ad iscriversi.
10. I professionisti residenti in Repubblica iscritti regolarmente all'Ordine dei giornalisti - Elenco Professionisti dello Stato italiano, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, sono abilitati all'esercizio della professione giornalistica, e sono esonerati dal requisito di cui alla lettera b) del superiore comma 4 per il rilascio della Press Card.
11. Sono altresì abilitati all'esercizio della professione giornalistica, e sono esonerati dal requisito di cui alla lettera b) del superiore comma 4 per il rilascio della Press Card, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, gli operatori dell'informazione regolarmente iscritti nell' all'Ordine dei giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano da oltre 15 anni consecutivi, con comprovata esperienza e professionalità valutata tale dall'Autorità Garante per l'Informazione di cui all'articolo 7.

CAPO IV
REGISTRO SPECIALE DEI GIORNALISTI

Art. 14

(Corrispondente estero presso la Repubblica di San Marino)

1. E' istituito un Registro speciale, custodito dalla Consulta, per l'iscrizione di ciascun corrispondente estero nella Repubblica di San Marino, ovvero di giornalista in possesso di abilitazione alla professione in Stati esteri che esercita l'attività giornalistica nelle sedi di corrispondenza o presso le redazioni delle imprese editrici e/o testate giornalistiche della Repubblica di San Marino.
2. I corrispondenti presso la Repubblica di San Marino regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti - Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti dello Stato italiano - sono abilitati all'esercizio della professione giornalistica, assimilati ai professionisti sammarinesi con l'obbligo dell'adesione e del rispetto del Codice Deontologico di cui alla presente legge.
3. L'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino del corrispondente estero di testata giornalistica di Stato estero sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e norme attuative.

Art. 15

(Operatore dell'Informazione inviato presso la Repubblica di San Marino)

1. E' istituito un Registro speciale, custodito dalla Consulta, per l'iscrizione di ciascun operatore dell'informazione di testata giornalistica di Stato estero inviato nella Repubblica

di San Marino per seguire, occuparsi e riferire di evento o eventi circostanziati. Tale evento riferito ad attività multiple e/o fatti di cronaca può essere programmato o straordinario.

2. L'ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino dell'operatore dell'informazione inviato di testata giornalistica di Stato estero sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.118/2010 e successive modifiche e norme attuative.
3. L'operatore dell'informazione inviato residente o cittadino di Stato estero non può permanere nella Repubblica di San Marino per periodi continuativi superiori a 20 giorni, ed è tenuto agli obblighi di denuncia ai sensi della superiore legge.
4. L'organo di informazione che designa un operatore dell'informazione inviato è tenuto, specificando la natura dell'incarico e gli elementi anagrafici e di status professionale del soggetto, a presentare accredito presso la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, che lo inoltra alla Consulta.
5. La Consulta è tenuta a comunicare periodicamente all'Autorità per l'Informazione e alla Segreteria di Stato con delega all'Informazione l'elenco aggiornato degli organi di informazione e degli operatori dell'informazione inviati accreditati.
6. Con l'accreditamento, l'operatore dell'informazione inviato è soggetto per la durata dell'attività presso la Repubblica di San Marino, ai diritti e doveri degli operatori dell'informazione sammarinesi di cui alla presente legge.

Art. 16
(Il Freelance)

1. Il freelance è il giornalista che esercita attività professionale autonoma, non vincolato da rapporto di dipendenza né di subordinazione.
2. Il freelance propone, redige e fornisce i servizi giornalistici e/o fotografici a testate giornalistiche regolarmente registrate.
3. Il freelance per poter esercitare all'interno della Repubblica di San Marino deve essere abilitato e quindi in possesso della Press Card, con regolare iscrizione presso il registro speciale custodito dalla Consulta, ai sensi del precedente articolo 6.
4. Il freelance può richiedere la Press Card all'Ufficio del Lavoro se in possesso dell'abilitazione alla professione di giornalista di cui all'articolo 9 e previa presentazione di documentazione comprovante l'abilitazione stessa e l'attività giornalistica continuativa per n. 12 mesi. Tale documentazione deve comprendere la certificazione delle relative corresponsioni economiche ricevute per detta attività.
5. Ai fini del rilascio del Codice Operatore Economico l'Ufficio del Lavoro iscrive il freelance, che opera sul territorio, previa presentazione del certificato di registrazione alla Consulta.

TITOLO III

IL PRODOTTO E L'ATTIVITA' EDITORIALE

CAPO I
PRODOTTO EDITORIALE

Art. 17
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

1. Per prodotto editoriale si intende la pubblicazione su carta, su supporto informatico o attraverso la diffusione radiofonica e televisiva di informazioni di interesse pubblico, ovvero la diffusione con ogni mezzo di qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di

informazione, formazione, divulgazione e intrattenimento destinato alla pubblicazione sotto qualsiasi forma, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Ai fini della tutela e protezione giuridico-legale, il prodotto editoriale è da intendersi opera di carattere letterario.

Art. 18
(Tutela del prodotto editoriale)

1. L'originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell'ingegno e del lavoro della persona. La proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell'interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione delle conoscenze.
2. La riproduzione, anche parziale, del prodotto editoriale con strumenti elettronici o meccanici è ammessa per uso personale entro il limite del 15% di ciascun prodotto editoriale.
3. Il diritto d'autore sul prodotto editoriale è tutelato dalle norme vigenti in materia.
4. In caso di violazioni di cui ai precedenti commi è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 100 euro per ogni copia illecita e comunque non oltre il massimo di 50 mila euro.

Art 19
(Editori puri)

1. La persona fisica e la persona giuridica, titolari di licenza, che hanno quale attività prevalente l'attività editoriale, sono definiti Editori puri se la prevalenza dell'attività editoriale risulta inequivocabilmente dall'oggetto della licenza e dall'oggetto sociale per la persona giuridica.
2. Le imprese editrici, che siano controllate o partecipate da finanziarie, da fiduciarie o, in percentuale di maggioranza, da imprese che non svolgano quale attività prevalente l'attività editoriale, o che siano con essi associate, non sono editori puri ai sensi della presente legge e sono escluse dai benefici di cui agli articoli 33 e 34.

Art. 20
(Testate giornalistiche)

1. La testata giornalistica, così come definita alla lettera b) dell'articolo 2, è obbligatoriamente tenuta alla registrazione con specifica indicazione di frequenza di pubblicazione (quotidiana o periodica) e caratteristiche principali (luogo di stampa, data di chiusura della pubblicazione, tiratura, editore, proprietario, direttore responsabile).
2. La testata giornalistica deve avere un direttore responsabile in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 e almeno un giornalista professionista in possesso di Press Card.
3. Le testate giornalistiche sono cartacee, radio televisive e on-line.
4. Le testate giornalistiche cartacee sono di seguito denominate anche giornali.

Art. 21
(Testate giornalistiche on-line)

1. Alla testata giornalistica on-line, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2, si applicano gli stessi principi e modalità operative, compresi gli obblighi di legge, previsti per le altre tipologie di testate. Deve pertanto essere regolarmente iscritta al registro delle imprese editrici, indicando il direttore responsabile in possesso dell'abilitazione, avere nel proprio organico di dipendenti almeno un giornalista professionista in possesso di Press Card e un

B

provider, cioè il soggetto che concede l'accesso alla rete informatica, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione delle notizie e/o commenti di pubblico interesse.

2. Per le testate giornalistiche on-line devono essere presenti presso il registro delle imprese editrici e presso l'Autorità Garante per l'Informazione i dati utili all'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione, di seguito indicati:

a) nome e residenza dell'editore o dell'Amministratore, o dell'autore del sito web;
b) luogo e anno della pubblicazione;
c) nome e residenza dello stampatore o fornitore di hosting (servizi di connessione ad Internet).

Art. 22
(Elenco delle testate giornalistiche)

1. E' istituito presso l'Autorità l'Elenco delle testate giornalistiche.
2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'elenco i direttori responsabili delle testate giornalistiche di cui ai superiori articoli 20 e 21, qualora esercitano questa attività in modo esclusivo o prevalente.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, debitamente comprovati ai sensi della Legge n.159/2011:
   a) godimento dei diritti civili;
   b) possesso dell'abilitazione alla professione di giornalista.

CAPO II

L'ATTIVITA' EDITORIALE

Art. 23
(Attività editoriale e imprese editrici)

1. L'attività editoriale è intesa come attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali.
2. L'esercizio dell'attività editoriale può essere svolta anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
3. L'attività editoriale è svolta in forma imprenditoriale dall'impresa editrice definita alla lettera a) dell' articolo 2.
4. E' consentito l'esercizio dell'attività giornalistica da parte di società cooperative di diritto sammarinese in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo del settore editoriale, tutte le imprese editrici che esercitano l'attività in modo esclusivo o prevalente, per essere riconosciute tali, devono iscriversi al registro delle imprese editrici presso l'Autorità Garante per l'Informazione.

Art. 24
(Registro delle imprese editrici)

1. E' istituito presso l'Autorità il Registro delle imprese editrici.
2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese editrici gli editori che esercitano questa attività in modo esclusivo o prevalente.

3. L'iscrizione nel registro è subordinata alla verifica da parte dell'Autorità della titolarità e vigenza della licenza (qualora il richiedente sia persona giuridica) e all'eventuale deposito della relativa certificazione se richiesto dall'Autorità stessa, nonché al deposito di:
   a) dichiarazione da cui risulti la consistenza dell'organico, suddivisa in base alle categorie professionali;
   b) dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite o controllate e per ciascuna di esse l'indicazione del luogo di pubblicazione;
   c) copia degli eventuali accordi con altre imprese per la produzione o l'acquisto di beni e servizi comuni;
   d) copia di un documento di identità in corso di validità del direttore responsabile delle testate giornalistiche in possesso dell'abilitazione, e/o certificato di regolare iscrizione all'Ordine dei giornalisti – Elenco professionisti istituito all'estero o dichiarazione sostitutiva che attesti l'abilitazione alla professione di giornalista ai sensi della presente legge.
4. E' fatto obbligo ai soggetti iscritti al registro di comunicare all'Autorità Garante per l'informazione, ogni variazione di sede entro trenta giorni dall'adozione del relativo atto da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nonché ogni atto costitutivo o modificativo dei diritti di godimento, anche per quota (o parziali), sull'azienda entro trenta giorni dall'adozione dell'atto medesimo, nonché ogni variazione riguardante quanto attestato nei commi precedenti entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
5. Le imprese che non ottemperino alle disposizioni che precedono o che presentino dichiarazioni non veritiere sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi pubblici.
6. Gli editori di testate giornalistiche che non esercitano questa attività in modo esclusivo o prevalente e che pertanto non possono essere iscritti al registro di cui al primo comma, pur mantenendo la possibilità di continuare ad editare tali testate, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e non hanno diritto alle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 25
(Agenzie di informazione)

1. L'agenzia di informazione, così come definita alla lettera d) dell'articolo 2, raccoglie notizie che vengono selezionate, verificate accuratamente e diffuse con linguaggio sobrio, conciso e pertinente.
1. L'agenzia di informazione è un ente giornalistico il cui scopo è la fornitura di notizie ad altri organi di informazione come giornali, riviste, emittenti televisive e radiofoniche, persone fisiche, giuridiche, associazioni e istituzioni.
2. Le agenzie di informazione o agenzie di stampa possono essere imprese e vendere i loro servizi, oppure essere cooperative costituite da diversi organi di informazione allo scopo di condividere le informazioni.

Art. 26
(Ufficio Stampa)

1. L'Ufficio Stampa è un organo con funzione giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di imprese, organi ed enti privati o pubblici.
2. Il giornalista che vi opera, in seguito definito Addetto Stampa, è tenuto ad essere registrato presso la Consulta.

3. L'Addetto Stampa non può assumere, nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Art. 27
(Pubblicazioni on-line)

1. Le pubblicazioni on-line su siti web che non hanno le caratteristiche di cui al precedente articolo 21, o che ospitano articoli non prodotti all'interno della pubblicazione medesima, comunicati di singoli cittadini, di associazioni, di partiti politici, non sono classificabili quali testate giornalistiche on-line.
2. I blog e social network nei quali sono diffusi contenuti non sono testate giornalistiche on-line ma una forma di libera espressione del pensiero. Pertanto non rientrano nelle tipologie di attività giornalistica previste dalla presente legge.
3. Nelle pubblicazioni on-line, nei blog e nei social network i reati commessi contro il singolo, le istituzioni o comunque verso terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, ricadono direttamente sull'estensore dell'articolo, comunicato, lettera o scritto.
4. L'estensore dello scritto è responsabile di eventuale condotta lesiva verso terzi; qualora l'estensore dello scritto non sia identificabile ne rispondono direttamente ed in solido il direttore e l'amministratore del sito web e/o del blog.
5. E' compito del responsabile del sito web e del blog verificare l'identità di chi scrive.
6. E' compito del responsabile del sito web e del blog, nel caso di pubblicazioni di notizie relative ad inchieste e/o indagini, correlare automaticamente la cronologia degli articoli relativi alla notizia in oggetto.
7. Le pubblicazioni on-line che non hanno le caratteristiche di cui al precedente articolo 21 sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi e delle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 28
(Pubblicazioni periodiche)

1. A modifica del primo comma dell'articolo 22 della Legge 28 maggio 1881 chi intende pubblicare uno scritto o periodico che non ha le caratteristiche di cui ai superiori articoli 20 e 21, deve depositare presso la Segreteria di Stato con delega all'Informazione, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta che comprovi:
   a) la natura della pubblicazione e la periodicità;
   b) il direttore responsabile,
   c) attestazione di cittadinanza e residenza;
   d) certificato penale e carichi pendenti.
2. A modifica del primo comma dell'articolo 24 della Legge 28 maggio 1881 il direttore responsabile della pubblicazione deve notificare alla Segreteria di Stato con delega all'Informazione, entro 10 giorni, qualunque modifica ad una delle condizioni espresse nella sopra citata dichiarazione.

Art. 29
(Divieto di posizioni dominanti)

1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.
2. Sono vietate le intese e gli accordi fra imprese nonché le pratiche concordate che abbiano o possano avere l'effetto di limitare o distorcere il pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Nel settore editoriale sono vietate la costituzione o il mantenimento, anche attraverso società controllate, controllanti o collegate, di posizioni dominanti nel mercato editoriale o comunque lesive del pluralismo, ad esclusione di televisione e radiodiffusione pubbliche o di televisione e radiodiffusione private fatta salva l'adozione di atti normativi o di progetti editoriali di pubblico interesse definiti dal Congresso di Stato sentita l'Autorità.
4. Sono nulli gli atti ed i contratti di cessione di testate nonché di trasferimento tra vivi di azioni o partecipazioni di aziende editrici di quotidiani qualora, per effetto del trasferimento, l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante del mercato editoriale.
5. Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese tra loro collegate che giungono ad editare o a controllare società che:
   a) editano un numero di testate quotidiane e/o periodiche superiore al 60% di quelle edite nell'anno solare precedente nel territorio sammarinese;
   b) raccolgono il 60% del fatturato pubblicitario complessivo nei settori disciplinati dalla presente legge.
6. Sono nulli gli atti ed i contratti che conducono a concentrazioni che contrastano con i divieti e i limiti di cui ai precedenti commi.
7. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente all'Autorità Garante per l'Informazione i trasferimenti delle quote/partecipazioni, le acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione cui partecipano.
8. L'Autorità, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, su segnalazione di chi vi abbia interesse o d'ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti ed i limiti di cui sopra, adotta un atto di pubblico richiamo segnalando agli interessati la situazione di rischio.
9. Ferma restando la nullità di cui sopra, l'Autorità a seguito di un'istruttoria svolta nel rispetto del principio del contradditorio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione in tempi congrui e comunque non superiori ai 12 mesi.
10. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge a partire dal momento in cui si sia determinata una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo così come accertata dall'Autorità e per tutto il periodo in cui tale posizione sia stata conservata.
11. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi del presente articolo, l'Autorità medesima applica ai soggetti interessati una sanzione pecuniaria amministrativa, non inferiore al 2 % e non superiore al 5 % del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell'apertura dell'istruttoria.

Art. 30
(Pubblicità destinata ai prodotti editoriali)

1. La pubblicità sui prodotti editoriali deve garantire i principi di concorrenza e pluralismo, nel rispetto della trasparenza delle politiche commerciali, della correttezza ed attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati relativi alla lettura e alla diffusione.
2. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:

a) la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti ed ogni altra prestazione connessa all'acquisto degli spazi di cui alla precedente lettera a);
c) la possibilità per i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità di acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato scritto.

Art. 31
(Deposito legale)

1. Al fine di conservare la memoria storico-culturale del paese e della vita sociale sammarinese sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale" i prodotti editoriali di cui alla presente legge.
2. Il deposito legale è diretto a costituire un archivio della produzione editoriale e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito.
3. I documenti destinati a deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente a San Marino, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato, in materia editoriale.
4. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta; si intende completamente adempiuto quando i documenti sono integri, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
5. I documenti di cui al presente articolo devono essere depositati presso la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino.
6. Il deposito legale avviene a cura dell'Editore e del direttore responsabile della pubblicazione.
7. I soggetti obbligati al deposito legale sono Imprese Editrici o testate giornalistiche riconosciuti tali dalla presente legge.
8. I soggetti obbligati al deposito legale di cui al precedente comma 6 devono consegnare due copie del prodotto editoriale in formato cartaceo o in qualunque altro supporto entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.
9. E' consentito il deposito del prodotto editoriale in formato elettronico su supporto magnetico o tramite invio dello stesso per mezzo di posta elettronica.
10. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento) euro. Si applicano altresì gli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
11. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito delle copie dovute.
12. La sanzione amministrativa di cui al superiore comma 10 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito delle copie dovute successivamente alla scadenza del termine previsto dal superiore comma 8, sempre che la violazione non sia ancora stata contestata.
13. Con Regolamento adottato dal Congresso di Stato, su proposta del Dipartimento alla Cultura, sono stabiliti:
    a) le categorie di documenti destinati al deposito legale e speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti;
    b) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
    c) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
    d) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma 10;
    e) gli strumenti di controllo;
    f) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

g) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui al precedente comma 10;
h) l'individuazione di altre fattispecie di deposito ed i relativi criteri e modalità di deposito;
i) le modalità di raccolta e consultazione dei documenti.

Art. 32
(Promozione della lettura)

1. Le società editrici che percepiscono contributi diretti e/o indiretti, ai sensi della presente legge, sono tenute a fornire alle scuole copie dei loro quotidiani da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell'informazione e della cultura.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDITORIALE

Art. 33
(Sostegno all'impresa editrice e testata giornalistica)

1. Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, sono previsti interventi a sostegno delle imprese editrici e testate giornalistiche, della diffusione dei prodotti editoriali, dell'innovazione tecnologica e dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione professionale e dell'occupazione.
2. Ferme restando le norme vigenti in materia di credito agevolato alle imprese, di ammortizzatori sociali, ecc., con apposito decreto delegato saranno individuati interventi a sostegno della formazione dei giornalisti, finalizzati a percorsi formativi autorizzati dall'Autorità, nonché interventi per la raccolta pubblicitaria.

Art. 34
(Provvidenze per l'Editoria)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore dell'informazione, sono previsti i seguenti benefici:
a) contributo sino ad un massimo del 7% sul costo del prodotto editoriale documentato, di cui all'Allegato B alla presente legge, fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) per ogni singola testata. La predetta percentuale e il predetto allegato B possono essere modificati con decreto delegato;
b) contributo sino ad un massimo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari da parte delle principali agenzie di informazione, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni singola testata.
2. Non sono ammessi nel computo del costo del prodotto editoriale di cui alla superiore lettera a) i costi sostenuti:
a) per personale avente funzioni diverse da quelle di operatore dell'informazione;
b) per spese generali di gestione;
c) per interessi passivi a qualsiasi titolo derivanti.
3. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui alle superiori lettere a) e b) sono imputati su apposito capitolo nel bilancio dello Stato e vengono erogati annualmente nell'ambito della disponibilità di bilancio.
4. Hanno diritto a godere dei benefici previsti dal superiore comma 1 tutte le imprese editrici e testate giornalistiche che operano sul territorio. Le imprese editrici di libri, purché operanti

nel territorio, hanno diritto di godere esclusivamente dei benefici previsti dalla lettera a) del superiore comma 1.

5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono incompatibili con altri interventi a sostegno delle imprese a condizione che un eventuale finanziamento di credito agevolato ai sensi del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 o una detassazione sugli utili reinvestiti non riguardi gli stessi beni e servizi in relazione ai quali sono elargite le provvidenze.

Art. 35

(Imprese ammesse alle provvidenze e procedura di ammissione)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge oltre agli editori puri, ovvero alle imprese editrici iscritte al registro delle imprese editrici di cui al superiore articolo 24 , anche le testate giornalistiche iscritte all'elenco delle testate giornalistiche di cui al superiore articolo 22.
2. Non sono ammesse al godimento delle provvidenze per l'editoria le imprese editrici:

a) che abbiano una percentuale di contenuto pubblicitario superiore al 40% della pubblicazione;
b) incorrano nei divieti di cui all'articolo 29;
c) realizzino pubblicazioni il cui corpo redazionale sia costituito principalmente da rubriche, scadenziari, calendari, elenchi telefonici e quant'altro, la cui elaborazione sia il frutto solo di assemblaggio di elementi precostituiti da parte di persone diverse dagli operatori dell'informazione;
d) imprese editrici i cui direttori responsabili siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per diffamazione a mezzo stampa almeno due volte. In tal caso esse non possono essere ammesse ai benefici per il periodo di due anni dall'ultima condanna;
e) imprese editrici che subiscano un mutamento di proprietà, il quale alteri le caratteristiche possedute al momento dell'entrata in vigore della presente legge con il successivo trasferimento totale o parziale, ma determinante, del loro controllo a concentrazioni editoriali già operanti al di fuori del territorio della Repubblica;
f) imprese editrici che siano proprietarie di più di una testata quotidiana e periodica nel territorio della Repubblica, se non per una sola di queste testate;
g) imprese editrici promotrici di nuove testate quotidiane e periodiche nel territorio della Repubblica se il loro controllo totale o parziale è in mano a concentrazioni editoriali già operanti nel territorio della Repubblica;
h) imprese editrici costituite nel territorio della Repubblica per la stampa e la diffusione di edizioni locali di quotidiani aventi sede fuori dal territorio della Repubblica, anche se con testata non identica.

3. Ai fini del computo di cui alla lettera a) del precedente comma, si intendono assimilati alla pubblicità gli articoli od i servizi aventi lo scopo primario di accreditare presso il pubblico un'immagine favorevole di attività o prodotti o servizi. Non vengono computati i messaggi pubblicitari, le iniziative promosse da istituzioni, enti e associazioni aventi ad oggetto iniziative con finalità sociali.
4. Per i prodotti editoriali pubblicati tramite internet il calcolo del contenuto pubblicitario verrà effettuato con criteri quanto più possibile omogenei con quelli inerenti le pubblicazioni su carta stampata.
5. Per poter usufruire delle provvidenze, le imprese editrici e testate giornalistiche in possesso dei requisiti e che intendono beneficiare del contributo previsto dal comma 1 lettera a) del precedente articolo 34 devono inoltrare apposita domanda con allegata la documentazione indicata al successivo comma 7 all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che istruisce la pratica, verifica il possesso dei requisiti e trasmette all'Autorità per la valutazione finale. Il responsabile del procedimento amministrativo dell'Ufficio Industria, Artigianato e

Commercio che esegue tutti gli accertamenti, istruisce la pratica e la parte successiva alla valutazione, è tenuto a partecipare alle riunioni dell'Autorità se dalla stessa invitato.

6. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'esercizio per cui si intende effettuare richiesta e completata con l'invio della documentazione di cui al successivo comma entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredata di una dichiarazione dalla quale risulti il numero di copie tirate giornalmente o per singolo numero.
7. Ai fini del completamento della domanda le imprese editrici devono presentare:

a) copia del bilancio dell'esercizio precedente;
b) suddivisione del fatturato per tipologia di attività;
c) elenco dei finanziatori per contributi di importo superiori a euro 5.000 (cinquemila);
d) entità degli introiti pubblicitari;
e) copia delle fatture relative ai costi direttamente riconducibili al costo del prodotto editoriale di cui all'Allegato B;
f) dettaglio del calcolo di ogni provvidenza richiesta.

6. L'Autorità può revocare il contributo di cui al superiore comma 1 qualora verifichi distorsioni o violazioni.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36
(Norma transitoria per gli Operatori dell'Informazione)

1. Chi opera in qualità di operatore dell'informazione sul territorio sammarinese, quale attività prevalente, per ottenere l'idoneità all'esercizio della professione di giornalista e l'iscrizione al registro della Consulta è tenuto ad acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista di cui all'articolo 6 ed il rilascio della Press Card entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Chi opera in qualità di operatore dell'informazione sul territorio sammarinese da almeno 2 anni ed è iscritto al registro dei giornalisti operanti nella Repubblica di San Marino tenuto presso l'Ufficio del Lavoro, qualora non in possesso di abilitazione alla professione di giornalista o non iscritto all'Ordine dei giornalisti - Elenco Professionisti italiano, è assimilato al Pubblicista.
3. Chi opera in qualità di operatore dell'informazione sul territorio sammarinese quale attività prevalente da almeno 3 anni, è automaticamente iscritto al registro dei praticanti di cui al comma 11 dell'articolo 6, e per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista di cui alla presente legge è esonerato dalla pratica di cui alla lettera e) e dalla partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 10, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo. Chi non sia in possesso del diploma di suola media superiore di cui alla lettera b) comma 1 del superiore articolo 10, è tenuto a frequentare un corso specifico, organizzato dall'Università o dal Centro di Formazione Professionale in collaborazione con la Consulta, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Chi opera in qualità di giornalista in modo esclusivo e continuativo sul territorio sammarinese con comprovata esperienza e professionalità valutata tale dall'Autorità Garante per l'Informazione di cui all'articolo 7, qualora risulti iscritto all'Elenco dei Pubblicisti italiano da almeno 15 anni, è assimilato al giornalista professionista ed esonerato dall'esame di abilitazione.
5. Chi opera sul territorio sammarinese in qualità di giornalista in modo esclusivo e continuativo, iscritto all'Ordine dei giornalisti - Elenco professionisti degli Stati esteri, è esonerato dall'esame di abilitazione professionale ed è tenuto, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, ad iscriversi nel registro dei giornalisti e a richiedere la Press Card ai sensi della presente legge.

6. Chi opera sul territorio sammarinese in qualità di operatore dell'informazione e non svolge l'attività giornalistica in modo esclusivo, iscritto all'Ordine dei giornalisti - Elenco pubblicisti degli Stati esteri, è tenuto ad iscriversi nel registro dei pubblicisti e a richiedere la Tessera pubblicisti ai sensi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sino alla definizione del Codice Deontologico degli operatori dell'informazione di cui all'articolo 8, ai giornalisti e ai pubblicisti si applicano le sanzioni disciplinari regolate dalle norme vigenti in materia.

Art. 37
(Norma transitoria per l'Autorità Garante per l'Informazione e le provvidenze)

1. Fino all'insediamento dell'Autorità Garante per l'Informazione di cui all'articolo 7, le funzioni ad essa demandate sono esercitate dalla Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 14 della Legge n. 41/1989.
2. I procedimenti finalizzati ad ottenere le provvidenze per l'editoria sono regolati dalle norme vigenti alla data di inizio dell'anno finanziario cui si riferiscono.

Art. 38
(Norma transitoria per le imprese editrici e le testate giornalistiche)

1. Le imprese editrici e le testate giornalistiche non in regola con le disposizioni di cui alla presente legge devono adeguarsi alle medesime disposizioni nel termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalle norme in vigore a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39
(Disposizioni finali ed abrogazioni)

1. Alle imprese editrici di testate giornalistiche quotidiane e periodiche soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 24 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25, e 26 del Cap.V° della Legge 28 maggio 1881 ("*Legge sui reati di stampa*").
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:

a) Legge 19 dicembre 1957 n.31;
b) commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Legge 28 maggio 1881;
c) articolo 14 Legge 27 aprile 1989 n.41;
d) Legge 13 febbraio 1998 n.25;

Restano abrogati gli articoli 9 e 10 della Legge 28 aprile 1982 n.38.

e) Decreto 28 ottobre 1999 n.108.

Art. 40
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Allegato "A"

Categorie di appartenenza della professione di giornalista

1. Giornalista di carta stampata: giornalista impiegato presso una testata giornalistica quotidiana o periodica cartacea.
2. Giornalista radio televisivo: giornalista impiegato presso una testata giornalistica radio televisiva
3. Web journalist: giornalista impiegato presso una testata giornalistica on-line che svolge prevalentemente lavoro d'ufficio raccogliendo ed elaborando informazioni che provengono non solo da fonti tradizionali (agenzie di informazione, interviste, conferenze, comunicati stampa) ma anche da fonti on-line. Il web journalist deve sapere utilizzare i linguaggi multimediali, ovvero utilizzare le informazioni ottenute attraverso immagini, filmati o file audio.
4. Addetto stampa: giornalista impiegato presso ufficio stampa.
5. Fotoreporter: inviato speciale di una testata giornalistica cartacea, radio televisiva, on-line o di un'agenzia di informazione che effettua un servizio fotografico su un avvenimento di particolare importanza.
6. Radiocronista: giornalista specializzato in radiocronache di eventi.
7. Telecronista: giornalista specializzato in telecronache di eventi.
8. Montatore audio-visivo: giornalista in grado di costruire e strutturare, tecnicamente, a partire dal materiale dato, un prodotto audiovisivo, assicurando coerenza narrativa alle forme di rappresentazione, nel rispetto dell'ipotesi stilistica, espressiva e linguistica individuata.
9. Regista televisivo: giornalista che controlla, coordina e seleziona le riprese televisive di un telegiornale o di altro programma televisivo.

Allegato "B"

Costo del Prodotto Editoriale

1. Costi di produzione
   a) costi per acquisti beni di consumo:
      - costi relativi all' acquisto di carta in genere,
      - costi relativi all' acquisto di materiale di consumo connesso all'uso delle attrezzature informatiche e di stampa;
   b) costi per servizi:
      - costi di manutenzione e assistenza tecnica per macchine elettroniche, pc, sofware, macchine da stampa,
      - costi di rilegatura,
      - costi di grafica,
      - costi di tipografia,
      - costi per servizi fotografici,
      - costi per la fornitura di servizi di connessione ad hosting.
2. Costo del Lavoro aziendale
   a) costi del personale dipendente;
   b) costo per collaboratori esterni.
3. Costi di distribuzione
   a) spese di trasporto per consegne.
4. Costi di macchine e apparecchi elettronici
   a) canoni leasing per l'acquisto di macchinari.